

N. R.G. 4586/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4586/2012** promossa da:

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio del difensore

**ATTRICE OPPONENTE**

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in Prato presso lo studio del difensore

**CONVENUTA OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

Parte attrice: conclude come in atti;

Parte convenuta: conclude come in comparsa di costituzione e risposta.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**



Rilevato che:

- [REDACTED] ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da MPS Gestione Crediti S.p.A. su appartamento per civile abitazione sito in [REDACTED] Fraz. [REDACTED] loc. [REDACTED], via [REDACTED];

-il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed ha assegnato termine per l'introduzione del presente giudizio di merito;

-quali motivi di opposizione, l'opponente ha dedotto la nullità di alcune clausole dei contratti di mutuo da cui trae origine la pretesa creditoria della banca:

in particolare, quanto al contratto di mutuo n. 741097393, ha eccepito la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso convenzionale per violazione dell'art. 117 co. 6 TUB, norma che statuisce la nullità delle clausole di *“rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati”* e di *“quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*; che inoltre, avendo la banca comunque di fatto applicato un tasso superiore a quello previsto nel contratto, ha eccepito la indeterminatezza delle clausole sul tasso convenzionale; quanto al contratto di mutuo n. 741280519, ne ha eccepito la nullità e simulazione per essere stato il mutuo stipulato al solo scopo di sanare l'esposizione debitoria sul conto corrente della debitrice, il cui saldo passivo erano inquinato da interessi ultralegali e anatocistici; ha inoltre eccepito l'indeterminatezza ed indeterminabilità delle clausole sulla determinazione degli interessi;

-MPS Gestione Crediti S.p.A. si è costituita ed ha eccepito che la [REDACTED] si era impegnata a saldare la pendenza e, pertanto, aveva riconosciuto l'esistenza e l'entità del proprio debito; ha contestato che i tassi convenzionali fossero indeterminati nonché che il contratto 741280519 fosse simulato;

-è stata disposta ctu con il seguente quesito: *“il ctu ... presa visione della documentazione in atti e degli estratti conto con riassunti scalari del conto corrente su cui i mutui erano appoggiati, delle*



*contabili e quietanze di pagamento delle rate, ricostruisca sulla base dei contratti di mutuo e degli interessi ivi pattuiti la posizione debitoria della opponente, verificando l'eventuale superamento del tasso soglia dell'usura in relazione ai mutui, tenuto conto degli eventuali interessi passivi del conto corrente imputabili al mutuo. Ordina alla banca l'esibizione degli estratti conto con riassunti scalari del conto corrente su cui i mutui erano appoggiati, delle contabili e quietanze di pagamento delle rate, che dovranno essere messi a disposizione del ctu entro la data di inizio delle operazioni";*

Osservato che la ctu ha accertato l'applicazione di interessi che superano i tassi-soglia stabiliti in materia di usura, sia con riferimento agli interessi pattuiti al momento della stipula dei contratti che con riferimento a quelli effettivamente applicati nel corso del rapporto nel periodo di riferimento;

Ritenuto che il carattere usurario degli interessi sia rilevabile d'ufficio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della ctu, che ha correttamente tenuto conto soltanto della documentazione acquisita nei termini, che la banca procedente abbia diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minore somma di e. 45.318,16, alla luce delle seguenti considerazioni:

-gli interessi pattuiti al momento della stipula dei contratti risultano superare il tasso-soglia in materia di usura:

--il contratto di mutuo n. 741097393/30, prevede un tasso convenzionale annuo del 4,90% ed un tasso di mora del 10,20 %;

--il contratto di mutuo n. 741097393/30 prevede un tasso convenzionale annuo del 3,276% ed un tasso di mora del 9,08 %;

--poiché nel caso di ritardo o inadempimento al pagamento delle rate gli interessi di mora vengono calcolati sulle rate già comprensive dell'interesse convenzionale, con conseguente applicazione sia dell'interesse convenzionale che di quello di mora: il tasso complessivo pattuito nel contratto di mutuo



n. 741097393/30 è pari al 15,10%, mentre quello del contratto di mutuo n. 741097393/30 è pari al 9,081 %;

--sia il tasso del 15,10% previsto nel contratto di mutuo n. 741097393/30 supera il tasso soglia vigente all'epoca nella misura dell'11%;

--che il tasso del 9,081 % previsto nel contratto di mutuo n. 741097393/30 supera il tasso soglia vigente all'epoca nella misura del 5,81%;

-ugualmente, gli interessi effettivamente applicati nel corso del rapporto, risultano superare i predetti tassi soglia, tenuto conto dell'ipotesi di calcolo n. 2 (di cui alla relazione del ctu), ipotesi di calcolo che deve ritenersi corretta in quanto conforme al dettato normativo che impone di considerare la totalità del costo del credito e non soltanto una parte di esso, poiché la formula utilizzata per il calcolo consente di determinare il TEG, a differenza dell'ipotesi di calcolo fondata sulle Istruzioni della Banca d'Italia, la cui formula di calcolo consente di determinare il TAEG e non il TEG:

--con riferimento al contratto di mutuo n. 741097393/30 il tasso di interesse passivo effettivamente applicato dalla banca nel periodo oggetto di indagine risulta pari al 13,42%, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipula dell'11%;

--con riferimento al contratto di mutuo n. 741097393/30 il tasso di interesse passivo effettivamente applicato dalla banca nel periodo oggetto di indagine risulta pari al 12,19%, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipula del 5,81%;

-poiché quindi, sia gli interessi pattuiti al momento della stipula dei contratti di mutuo che quelli effettivamente applicati dalla banca nel corso del rapporto nel periodo di riferimento sono superiori ai tassi-soglia dell'usura, ne deriva che nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art. 1815 c.c. con la conseguenza che, tenuto conto dei versamenti effettuati dalla debitrice: con riferimento al mutuo n.



741097393 la banca è tenuta a restituire alla opponente la somma di e. 28.594,09, pari alla differenza tra il capitale mutuato (e. 129.114,22) e il totale delle somme rimborsate nel periodo di riferimento (pari ad e. 157.708,31); con riferimento al mutuo n. 741280519 l'opponente deve pagare alla banca la somma di e. 73.912,25, corrispondente alla differenza tra il capitale mutuato (pari ad e. 125.000,00) ed il totale delle somme rimborsate nel periodo di riferimento (pari ad e. 51.087,75);

-pertanto, la somma per la quale MPS Gestione Crediti spa ha diritto a procedere ad esecuzione forzata è pari ad e. 45.318,16;

Ritenuto, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, che le spese debbano essere compensate, e che quelle di ctu debbano essere poste a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara

che MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di

██████████ per la minor somma di e. 45.318,16;

compensa

le spese, ponendo le spese di ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Prato,

21 giugno 2015

Il Giudice

dott. Maria Novella Legnaioli

